

ATTO DD 184/A1600A/2022

DEL 29/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: Legge regionale 4/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste) - Regolamento 8/R/2011 (Regolamento forestale) - Proroga dei periodi di taglio (art. 18, comma 1) per tutte le categorie forestali nelle zone di restrizione I e II ex Reg. UE 440/2022 colpite dalla Peste Suina Africana.

Vista la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "*Gestione e promozione economica delle foreste*" ed in particolare l'articolo 13, comma 1 lettera a), in cui è previsto che il Regolamento forestale definisca gli interventi selvicolturali e stabilisca le norme per la loro esecuzione secondo i principi della selvicoltura naturalistica.

Visto il D.P.G.R. del 20 settembre 2011 n. 8/R "*Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R, 3 agosto 2011 n. 5/R*" (di seguito Regolamento forestale), modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 2013 e con D.P.G.R. n. 4/R del 2015, ed in particolare l'articolo 18 (Epoche d'intervento) che prevede quanto segue:

1. I tagli nei boschi cedui, nei robinieti e nei castagneti sono consentiti nei seguenti periodi:
 - a. dal 1° ottobre al 15 aprile per quote fino a 600 metri s.l.m.;
 - b. dal 15 settembre al 30 aprile per quote fra gli 600 ed i 1.000 metri s.l.m.;
 - c. dal 1° settembre al 31 maggio per quote superiori ai 1.000 metri s.l.m..
2. I tagli a carico di matricine e riserve possono essere eseguiti solo contemporaneamente al taglio del ceduo.
3. Le operazioni di concentramento nei tagli di cui al comma 1 devono essere portate a termine nei trenta giorni successivi alla scadenza dei periodi consentiti per il taglio, le operazioni di esbosco possono essere eseguite tutto l'anno. Oltre 1.000 metri di quota il termine per il concentramento è esteso a novanta giorni.
4. La competente struttura regionale può anticipare le date di apertura e posticipare le date di chiusura dei tagli di cui al comma 1 fino a un massimo di quindici giorni, eventualmente solo per determinate categorie forestali o aree geografiche.
5. Sono consentiti tutto l'anno:
 - a. interventi in fustaia;
 - b. tagli intercalari in tutti i boschi;
 - c. tagli di avviamento a fustaia;
 - d. interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41;
 - e. ripuliture e sfolli;
 - f. abbattimento e sgombero di piante morte o schiantate da eventi atmosferici.

Viste le restrizioni previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 13.1.2022 e rese operative sul territorio regionale con DGR n. 1-4624 del 4 febbraio 2022 "Disposizioni per le misure di controllo da applicare rispettivamente nella zona infetta, confinante ed indenne dalla diffusione del visus della Peste suina africana (PSA)" e con DPGR n. 21 del 30 marzo 2022, nonché dell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 1/2022.

Visto il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA approvato con DGR n. 25-4874 dell'8 aprile 2022 che prevede la possibilità di concedere delle deroghe allo svolgimento di alcune tipologie di attività nella zona di restrizione II di cui al Regolamento (UE) 440/2022.

Vista la DGR n. 34-4965 del 29 aprile 2022 che introduce, nelle more dell'applicabilità del "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (sus scrofa) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento in Piemonte" conseguente ai pareri previsti, delle deroghe alle restrizioni nello svolgimento di alcune tipologie di attività nella zona di restrizione II di cui al Regolamento (UE) 440/2022.

Rilevato che per le attività agrosilvopastorali i criteri di concessione delle deroghe di seguito descritti sono validi anche in zona di restrizione I ai sensi del Reg. UE 440/2022:

- a) l'area di cantiere di attività selvicolturale e delle strade sterrate di accesso al bosco deve essere ispezionata, durante la settimana precedente all'inizio delle attività, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di lavoro e segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna all'area di cantiere del raggio di 50 metri e di 20 metri per le strade sterrate di accesso. Ogni giornata lavorativa dovrà essere preceduta da una verifica dell'assenza di carcasse di cinghiale nell'area di intervento e sulle strade sterrate di accesso; in caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'ASL competente per territorio;
- b) sanificazione dei mezzi, delle attrezzature e del vestiario da lavoro utilizzati nel cantiere di taglio in prossimità dell'innesto delle strade sterrate di accesso al cantiere con la viabilità ordinaria, mediante disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA.

Sentito il Presidente del Comitato Tecnico Regionale Foreste Legno di cui all'art. 33 della l.r. 4/2009, organo consultivo e di supporto tecnico scientifico della Regione in materia di programmazione forestale.

Sentito il Comando Carabinieri forestale del Piemonte.

D'intesa con il Settore Sviluppo Sostenibile, Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte.

Ritenuto possibile posticipare le date di chiusura dei tagli di cui all'art. 18, comma 1, del Regolamento forestale nei comuni piemontesi compresi nella zona di restrizione I e II ex Regolamento UE 440/2022 per tutte le categorie forestali come da seguente tabella:

Altitudine (metri s.l.m.)	Termine epoche intervento
Tra 600 e 1.000	15 maggio 2022
Oltre i 1.000	15 giugno 2022

Rammentato che nei Siti della rete Natura 2000 i periodi di taglio previsti dal Regolamento forestale sono integrati dalle "Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e s.m.i.) le quali dispongono:

- relativamente alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), all'art. 8, comma 2, lett a bis), di sospendere qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote

superiori. Nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio. Periodi diversi potranno essere individuati nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione;
- relativamente ai Siti d'importanza comunitaria (SIC) ed alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), all'art. 13, comma 3, lett. fbis) sono disposti i medesimi periodi di taglio, ma è prevista la possibilità di deroga a tali periodi previo l'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza.

Considerato che le disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento della PSA sono intervenute anticipatamente all'entrata in vigore dei succitati periodi di sospensione impedendo la conclusione delle attività selvicolturali in essere.

Ritenuto opportuno quindi rammentare, su indicazione del competente Settore Sviluppo Sostenibile, Biodiversità e aree naturali, che nei Siti della rete Natura 2000 è sempre fatta salva l'applicazione del su citato regime di deroga già previsto nei SIC e nelle ZSC, specificando che anche all'interno delle ZPS, eventuali interventi sospesi per effetto delle disposizioni nazionali e regionali finalizzate al contenimento della PSA, possano essere completati, su assenso del soggetto gestore nel rispetto di eventuali condizioni da valutare a livello sito-specifico.

Vista la l.r. n. 14/2014 *“Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”*.

Visto il d.lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2017, come modificata dalla DGR n. 1- 3361 del 14 giugno 2021.

Vista la DGR n. 1-3082 del 16 aprile 2021 di Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2021-2023.

Quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs. 165/2001;
- visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;

DETERMINA

1. di posticipare le date di chiusura dei tagli di cui all'art. 18, comma 1, del Regolamento forestale nei comuni piemontesi compresi nella zona di restrizione I e II ex Regolamento UE 440/2022 per tutte le categorie forestali come da seguente tabella:

Altitudine (metri s.l.m.)	Termine epoche intervento
Tra 600 e 1.000	15 maggio 2022
Oltre i 1.000	15 giugno 2022

2. di specificare, su indicazione del competente Settore Sviluppo Sostenibile, Biodiversità e Aree naturali, che, nel rispetto dei periodi di cui al punto 1 e in relazione agli interventi ricadenti nei Siti della rete Natura 2000:

- è sempre fatta salva la possibilità di richiedere al Soggetto Gestore la deroga ai periodi di sospensione degli interventi selvicolturali in SIC e ZSC in applicazione dell'art. 13, comma 3, lett fbis) delle “*Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*” (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e s.m.i.);

- all'interno delle ZPS eventuali interventi anticipatamente sospesi per effetto delle disposizioni nazionali e regionali finalizzate al contenimento della PSA, possano essere completati, su assenso del soggetto gestore nel rispetto delle condizioni da valutare a livello sito-specifico.

3. di rammentare la necessità del rispetto da parte dei soggetti interessati dei criteri di concessione delle deroghe per le attività agrosilvopastorali definiti nell'allegato della DGR n. 34-4965 del 29 aprile 2022.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Determinazione sarà inoltre pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale (www.regione.piemonte.it), nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRETTORE (A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO)
Firmato digitalmente da Stefania Crotta